

STATUTO AUTORITA' d'AMBITO

(Art.45 L.R. 2/2007 e D.P.R.S. n.127 del 20/05/08)

ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

Fra i Comuni dell'ATO della Provincia di Enna è costituito, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., il "Consorzio Enna ATO 07", dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

La sede del Consorzio è individuata dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata.

ARTICOLO 2

(Scopo)

Scopo del Consorzio è il governo e il coordinamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare l'esercizio delle competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché l'esercizio di ogni altra competenza trasferita dai Comuni consorziati, inoltre nello specifico:

- a) l'adozione dei regolamenti, sentiti i Comuni interessati, e la definizione dei rapporti con il gestore dei servizi;
- b) l'analisi delle esigenze locali del servizio di gestione integrata;
- c) la determinazione della tariffa di ambito, **previa approvazione dei piani finanziari dei singoli cantieri da parte dei comuni facenti parte del Consorzio**, e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenze;
- d) la predisposizione e l'approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo: c.d. Piano d'Ambito **che tiene conto di quello deliberato dai comuni aderenti al Consorzio**;
- e) la scelta, per ogni specifico servizio, delle modalità di gestione che assicurino in ogni caso l'unitarietà del servizio;
- f) la redazione, entro tre mesi dalla sua costituzione, di un proprio C.S.A e di un contratto a risultato che, sulla base del Capitolato Generale di Appalto e **dello schema di** Contratto a Risultato formulati dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), tengano conto delle specificità e delle esigenze locali;
- g) l'indicazione delle modalità con le quali il gestore, applicando il **Contratto a Risultato**, può affidare la raccolta differenziata, o parti di essa, ai soggetti di cui all'art.1 comma 1, lett. b) della L.381/91;
- h) l'integrazione, entro trenta giorni, del Contratto di servizio e **del** Capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) con le eventuali osservazioni formulate dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
- i) l'espletamento della procedura di affidamento dei servizi;
- j) il controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute sia nell'atto di affidamento che nel C.S.A e nel Contratto a Risultato.
- k) **la gestione**, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei beni, delle attrezzature, nonché degli impianti esistenti e realizzati nel territorio con fondi regionali, provinciali e comunitari, la cui titolarità dovrà essere trasferita all'Autorità d'ambito;

- 1) la predisposizione della pianificazione d'ambito e del programma degli interventi (Piano d'Ambito);
- m) l'esecuzione della programmazione nel territorio di competenza della gestione integrata, sia della raccolta differenziata (R.D.), che della raccolta rifiuti solidi urbani (R.S.U.);
- n) assicura nella predisposizione dei programmi la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio tramite un Comitato Consultivo degli Utenti, composto dalle suddette organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
- o) adotta apposito regolamento, che definisce, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi dell' art 11, comma 3, della L.R. n. 17/04, le tariffe di igiene ambientale (T.I.A.), nel rispetto di quanto stabilito al punto c) del presente articolo, comprese:

1. le misure di perequazione per le fasce sociali più deboli;

2. le misure di incentivazione e premialità, nonché la compensazione economica per l'attuazione di forme di raccolta virtuose, in particolare per la R.D., che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.

Gli impianti di proprietà degli Enti Locali o di proprietà delle Società di Ambito diventano di esclusiva titolarità, previo atto specifico di passaggio, del Consorzio, con le seguenti precisazioni:

se costruiti con finanziamento totale o parziale dell'ente locale, gli impianti vengono trasferiti dal patrimonio dell'ente locale a quello consortile con ristoro da parte del consorzio degli esborsi effettuati dall'ente locale e accolto degli oneri ancora in corso di maturazione e previo accordi compensativi delle eventuali, documentate e legittime, cessanti utilità.

Il Consorzio subentra all'ente locale e/o alla Società d'Ambito nella titolarità dei contratti di affidamento della gestione in corso.

ARTICOLO 3 (Principi)

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, adottando, a tal fine, un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto **nell'art. 2 del presente statuto** e dall'art. 203, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

ARTICOLO 4 (Fondo consortile)

I Comuni Consorziati sono obbligati a trasferire all'Autorità d'Ambito le somme introitate a titolo di riscossione della TARSU e/o TIA entro 60 giorni dall'incasso.

L'Autorità d'Ambito/Consorzio entro il 30 Novembre di ogni anno dovrà trasmettere a ciascuno degli Enti Consorziati il bilancio di previsione dell'anno successivo, redatto sulla base di apposita relazione tecnicoamministrativa e di apposito parere di congruità.

I Comuni nella fase della predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione devono prevedere tanto in entrata che nella spesa la somma necessaria per lo svolgimento del servizio sulla base del fabbisogno finanziario comunicato dall'ATO, nei termini e modalità specificate al comma precedente.

L'Autorità d'Ambito in tal senso resta obbligata a trasmettere tale previsione finanziaria anche all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

Il principio di cui al punto 22 del D.P.R.S. n.127 del 20/05/2008, sarà applicato, nei confronti dei Comuni, solo e dopo che sono state poste in essere tutte le azioni previste dalla normativa per la riscossione coattiva nei confronti degli utenti inadempienti.

ARTICOLO 5 (Durata)

La durata del Consorzio, viene fissato in anni 30 salvo scioglimento dello stesso per disposizione normativa.

ARTICOLO 6 (Organi)

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente dell'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio ed è diretta espressione degli Enti consorziati e ne rappresenta gli interessi economici, sociali e politici.

L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e/o suo delegato.

Non è ammessa la delega tra enti locali.

La rappresentatività di ciascun componente ai fini della formazione di qualunque decisione assembleare, ai sensi del punto 7 del Decreto del Presidente della Regione n°127 del 20/05/2008 è così definita: ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti, pari al 40% dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale dell'A.T.O 07. al Dicembre 2007, (così come desunte dalle relative tabelle ISTAT). I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, hanno in ogni caso diritto a un voto. La seduta di insediamento dell'Assemblea è convocata, entro dieci giorni dalla stipula della convenzione, dal Sindaco del comune che ha la maggiore popolazione, che la presiede. In tale prima seduta si procede all'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

L'Assemblea nomina il Presidente tra i **Sindaci dei comuni aderenti al consorzio** con decisione rappresentativa di almeno la metà voti dei soci partecipanti arrotondato all'unità superiore.

Le deliberazioni relative alle nomine vengono adottate a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza delle quote di partecipazione purché, per le decisioni diverse da quelle attinenti all'ordinario funzionamento dell'ente, tali quote siano rappresentative di almeno la metà del numero dei comuni partecipanti arrotondato all'unità superiore.

La maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione è richiesta per le deliberazioni relative alla localizzazione **degli impianti di conferimento e raccolta rifiuti, stoccaggio della**

raccolta differenziata, modifiche delle norme statutarie, nonché costituzioni di microzone per la gestione razionalizzata dei servizi. Le modalità di funzionamento e gestione dei servizi attribuiti alle costituende microzone sono demandate ad apposito regolamento approvato dall'assemblea del Consorzio.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente luogo, data, ora e ordine del giorno e trasmesso con ogni mezzo documentabile ai comuni consorziati almeno cinque giorni prima o 48 ore nei casi di motivata urgenza. **Il Presidente è obbligato a convocare l'assemblea, entro venti giorni, qualora almeno quattro Componenti ne facciano richiesta.**

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno al fine di approvare il bilancio e il rendiconto della gestione e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea delibera un proprio regolamento che disciplini il funzionamento della stessa.

Le sedute dell'Assemblea sono tenute, di regola, presso la sede consortile, salvo diversa determinazione del Presidente che può fissare un luogo diverso, purché ubicato nella residenza di uno dei comuni associati.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario che li sottoscrive insieme al Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

(Consiglio di Amministrazione e Presidente)

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto da un numero di tre membri compreso il Presidente, scelti ai sensi del punto 8 del relativo Decreto del Presidente della Regione. L'assemblea elegge i tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi e con le modalità di cui al punto. 8 del Decreto del Presidente della Regione n° 127 del 20/05/2008.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dura in carica tre anni.

La decadenza dalla carica di Sindaco comporta **l'automatica** decadenza dalla carica di Amministratore.

La nomina del nuovo componente deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla decadenza.

Al fine di garantire la continuità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione il componente decaduto rimane in carica sino alla data di cui al comma precedente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono adottate a maggioranza degli intervenuti, con la presenza di almeno metà dei Componenti, arrotondata all'unità superiore.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avvisi contenenti luogo, data, ora e ordine del giorno e trasmessi con ogni mezzo documentabile ai componenti del consiglio di amministrazione presso la residenza dei comuni di appartenenza almeno tre giorni prima o 24 ore nei casi di urgenza.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono tenute, di regola, nella sede consortile salva diversa determinazione del suo Presidente che può fissare un luogo diverso purché sito nella residenza di uno dei comuni associati.

I verbali delle sedute sono redatte dal Segretario che li sottoscrive insieme al Presidente.

ARTICOLO 9

(Attribuzione dell'assemblea)

Spetta all'assemblea di deliberare:

- a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b) il piano d'ambito, nel rispetto di quanto fissato all'art. 2 comma 1 lett. C) del presente Statuto;
- c) il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e il programma annuale di gestione, che dovranno essere approvati entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente al quale il bilancio si riferisce;**

- d) variazioni al bilancio annuale e pluriennale nonché al programma annuale di gestione;**
- d) il conto consuntivo;
- e) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari non previsti **nel bilancio annuale e pluriennale;**
- f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel programma annuale di gestione e sue variazioni o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del comitato consultivo o dei responsabili dei servizi;
- g) le accettazioni di lasciti e donazioni;
- h) la nomina e la determinazione del compenso del collegio dei revisori dei conti;
- i) le modalità e i regolamenti di gestione dei servizi;
- j) i regolamenti compreso quello per l'ordinamento** degli uffici e dei servizi, ivi compresa la dotazione organica ;
- k) le modificazioni allo statuto;
- l) sulla costituzione e la partecipazione in società per il raggiungimento dei fini del consorzio, se consentite dalla legge, e ogni altra questione di competenza dell'assemblea delle predette società;
- n) sulle modalità e i regolamenti per la formulazione e la riscossione della TIA e/o della TARSU;
- o) sulla costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti.

p) La nomina del Presidente

q) La nomina del vice presidente

ARTICOLO 10

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare:

- a) la proposta di piano d'ambito, del bilancio annuale e pluriennale;
 - b) la proposta del programma annuale di gestione;
 - b) l'adozione, nei casi d'urgenza, delle variazioni di bilancio. La deliberazione di variazione dovrà essere oggetto di ratifica dell'assemblea ;
 - c) i provvedimenti non siano riservati alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - d) la proposta sulle modalità e i regolamenti per la formulazione e la riscossione della TIA e/o della TARSU. **La riscossione della TARSU e/o TIA rimane in capo ai singoli Comuni.**
 - e) la nomina del Direttore Generale;
 - f) sulle funzioni di cui all'art. 201 del D.Lgs. 152/06.
- g) autorizzazione al Presidente a rappresentare l'ente consorzio in giudizio;**
- h) schema di rendiconto e relativa relazione.**

ARTICOLO 11

(Attribuzioni del Presidente)

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare il Consorzio;
- b) stare per esso in giudizio, sia come attore che come convenuto;
- c) convocare e presiedere il C.di A.;
- d) sovrintendere agli uffici e ai servizi del Consorzio;
- e) nominare il segretario, scegliendolo tra segretari comunali, dirigenti e funzionari/dipendenti amministrativi;

f) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento e dal programma annuale di gestione;

g) adottare tutti gli altri provvedimenti che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea, del Direttore Generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi;

ARTICOLO 12 **(Direttore Generale)**

Al Direttore generale compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguitamento dei fini del consorzio.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione in base al possesso di titoli in discipline tecnico-economiche e di comprovata curriculare esperienze manageriale e di gestione nel settore, dichiarate ai sensi del DPR 445/2000. di almeno cinque anni in posizione dirigenziale presso società pubbliche o private.

L'incarico di direttore generale è incompatibile con la funzione di componente del C.d.A. dell'Autorità d'Ambito, con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, Presidente, Assessore, Consigliere provinciale, Deputato regionale, nazionale o europeo e di Assessore Regionale.

Il Direttore svolge tutte le attività, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del consorzio, che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Adotta tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) istruisce e sottopone al consiglio d'amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del Piano d'Ambito, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto;

b) istruisce e sottopone al consiglio d'amministrazione, le modalità di esecuzione della programmazione/progettazione esecutiva nel territorio dell'A.T.O. di competenza, sia della R.D. che della raccolta R.S.U.

c) indica inoltre nel Capitolato Speciale d'Appalto le modalità con le quali il gestore del servizio applicando il Contratto a Risultato può affidare la raccolta differenziata o parti di essa, ai soggetti di cui all'art.1 comma 1, lett. b) della L.381/91;

d) formula proposte agli organi collegiali e ne esegue le deliberazioni;

e) interviene alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;

f) dirige il personale del consorzio;

g) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;

h) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;

i) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio di amministrazione;

l) presiede le commissioni di gara e di concorso e può stipulare i contratti in mancanza di altri dirigenti; m) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento e controfirma gli ordinativi d'incasso e di pagamento;

n) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente del consorzio;

o) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura di direttore generale delle aziende speciali o di dirigente prevista dal D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche;

ARTICOLO 13

(Personale)

Il Consorzio, secondo le previsioni della dotazione organica, utilizzerà il personale trasferito dai Comuni alla Società di ambito precedenti e può avvalersi per specifiche necessità, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del proprio personale dipendente.

In assenza di specifiche professionalità reperibili con le suseposte modalità e possibile assumere personale con Rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

Il Consorzio nel costituire i rapporti di lavoro a tempo pieno, parziale e a tempo determinato per esigenze temporali deve applicare criteri di trasparenza e di selezione pubblica escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Spetta ai dipendenti svolgenti funzioni dirigenziali la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano all'assemblea ed al consiglio di amministrazione, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dipendenti svolgenti funzioni dirigenziali mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai suddetti funzionari tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano il consorzio verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del D.lvo n. 267/2000.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza del consorzio, nonché i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale nelle specifiche materie di competenza del consorzio;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

6. Alla valutazione dei dirigenti si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

ARTICOLO 14 (Deliberazioni e determinazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo provvede all'affissione all'albo del Consorzio e cura la trasmissione delle deliberazioni dell'assemblea entro cinque giorni agli enti consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi. Di tutte le pubblicazioni all'albo del Consorzio è responsabile il Segretario.

Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione espresse da almeno un decimo dei Comuni aderenti al Consorzio, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.

Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese salvo quelle concernenti le persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Ai fini del conseguimento della esecutività delle deliberazioni degli organi consortili si applicano le norme all'uopo previste dal Decreto Legislativo n. 267/2000.

Le determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono sottoscritte dal responsabile del servizio. Esse diventano esecutive all'atto dell'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Le stesse determinazioni vengono pubblicate all'albo.

ARTICOLO 15 (Revisori dei conti)

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato ai sensi dell'art. 234 comma 2 del decreto legislativo 267/2000, composto da tre membri, che ai fini della vigilanza amministrativo - contabile esamina le scritture ed il conto consuntivo.

I revisori devono essere iscritti al registro dei revisori contabili, istituito dal D.Lgs. 27.01.1992, n.88. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo gravi inadempienze e sono rieleggibili per una sola volta. Hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

I revisori restano obbligati a trasmettere entro dieci giorni il parere sul bilancio sia preventivo che consuntivo all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

ARTICOLO 16 (Qualità dei servizi e forme di garanzia per gli utenti- Il Comitato Consultivo degli Utenti)

Ai sensi e per effetto del punto 27 lett. n) del richiamato Decreto del Presidente della Regione, è costituito in seno all'Autorità d'Ambito un Comitato Consultivo degli Utenti, composto dalle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio dell'A.T.O., che opera a titolo gratuito con incontri almeno trimestrali. Il Comitato:

- acquisisce periodicamente le valutazioni dagli utenti sulla funzionalità, efficienza e qualità del servizio;
- promuove iniziative di concerto con l'Autorità d'Ambito circa la trasparenza e le semplificazioni nell'accesso ai servizi;
- trasmette all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ed all'Autorità d'Ambito, con cadenza trimestrale, informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati, in ordine all'erogazione del servizio;
- esprime parere sullo schema di riferimento della Carta dei Servizi.

L'Autorità d'Ambito, nella predisposizione dei programmi, assicura obbligatoriamente la consultazione del Comitato Consultivo degli Utenti. Tutti i documenti che vengono inviati al Comitato lo sono unicamente a carattere consultivo.

ARTICOLO 17 **(Carta del Servizio pubblico)**

L'assemblea del Consorzio approva lo schema di riferimento della Carta dei servizi pubblici relativo alla gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti. Lo schema è redatto in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché agli schemi di riferimento di cui al precedente paragrafo ed agli indirizzi emanati dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

Il gestore del servizio fa proprio lo schema della Carta dei servizi approvato dall'assemblea del Consorzio.

ARTICOLO 18 **(Disposizioni transitorie)**

Il primo bilancio di previsione riguarderà il periodo decorrente dalla data di stipula della convenzione costitutiva del Consorzio al 31 dicembre successivo. Il servizio di tesoreria è assicurato dal tesoriere del comune sede del consorzio fino al 31 dicembre successivo.

Il servizio di cassa dovrà essere disciplinato da apposito regolamento.

Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato ad un istituto di credito, **con i criteri e secondo le regole fissate nel D.lvo n. 267/2000, in base ad apposita convenzione, il cui schema è approvato dall'assemblea del Consorzio.**

Il Consorzio può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale.

ARTICOLO 19 **(Disposizioni generali e finali)**

Nessuna indennità o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell'assemblea e del comitato consultivo degli utenti.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai tre componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto Sindaci degli enti facenti parte del Consorzio, non spetta alcun

compenso ne a titolo di indennità di funzione ne gettone di presenza, in applicazione del principio del divieto di cumulo delle indennità di cui all'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso per spese di indennità di missione, per la partecipazione alle sedute degli organi e se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni.

La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio.

Il Compenso spettante al Direttore Generale è commisurato al trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale di ente inferiore ai 10.000 abitanti. Nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale e relativa indennità di posizione del segretario comunale.

Ai funzionari direttivi, responsabili degli uffici e/o servizi, nonché al Segretario del Consiglio di amministrazione, spetta un trattamento economico commisurato a quello di categoria "D3" aumentato dell'indennità di posizione di cui al C.C.N.L degli Enti locali.

Al personale facente parte dello staff spetta un trattamento stipendiale commisurato a quello di categoria "C1" del personale enti locali.

L'organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assemblea del Consorzio.

Le spese per l'accesso alla sede del Consorzio da parte dei componenti per le riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo sono a carico dei rispettivi comuni. **Spetta un rimborso nella misura di un quinto del costo del carburante.**

Salvo diversa determinazione, in caso di scioglimento del Consorzio, la proprietà degli impianti viene trasferita ai comuni sede degli stessi, previo riconoscimento della quota parte di ogni singolo comune dell'ATO in proporzione alla propria quota sociale.

L'uscita di un comune dal Consorzio a seguito di modifiche territoriali comporta la liquidazione della quota di spettanza calcolata sulla base di apposito riparto che tiene conto unicamente della parte di patrimonio formatasi con i versamenti in conto capitale dei singoli comuni; la liquidazione si compenserà con i beni divisibili attribuiti nel tempo al comune che in ogni caso potranno essere assegnati all'uscente anche prescindendo dal valore della quota.

Qualora il comune uscente si trovi in posizione debitoria nei confronti del Consorzio sia in relazione al mancato versamento delle quote consortili, che in ordine ai costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la liquidazione di cui al punto precedente sarà compensativa di parte del debito se questo è maggiore del valore della quota di liquidazione, ovvero se minore la liquidazione della quota sarà decurtata fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

L'uscita del comune non comporta la cancellazione del debito nei confronti del Consorzio.

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, al Consorzio **si applicano le norme previste dal d.lvo n. 267/2000 in materia di ordinamento degli enti locali.**